

ALLEGATO

Misure urgenti di solidarietà alimentare

Inquadramento normativo e linee guida

Ordinanza n. 658 del 30/03/2020 art. 2

PEC della Direzione centrale autonomie locali Friuli Venezia Giulia del 30/03/2020 di attribuzione dei fondi ai Comuni.

Prime indicazioni linee guida del Ministero del 30/03/2020.

Nota Direzione Regionale Salute, Politiche sociali e Disabilità del 30/03/2020.

Prima nota di indirizzo ANCI nazionale del 30/03/2020.

“Le spese per i consumi delle famiglie” Anno 2018 - ISTAT

1) Definizione di generi di prima necessità

1. Ai fini del presente documento si intendono per “generi di prima necessità” i prodotti alimentari, per l’igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l’igiene della casa. Sono escluse le bevande alcoliche

2) Platea dei beneficiari

L’ordinanza n. 658 del 30/03/2020 all’art. 2 comma 6 dispone: “l’ufficio di Servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico”.

L’ amministrazione comunale in collaborazione con il servizio sociale dei Comuni dell’Ambito territoriale “Carnia” individuerà i beneficiari dei contributi tenendo conto:

- Cittadini residenti nel Comune di Forni Avoltri
- Cittadini il cui nucleo familiare non risulti a partire dal mese di marzo (mese in cui sono iniziate le restrizioni) percettore di entrate da redditi lavorativi o pensioni o sostegni pubblici (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale)
- Nucleo che dispone complessivamente di patrimonio mobiliare inferiore o uguale a:
 - o € 4.000 per una persona
 - o € 5.000 per due
 - o € 6.000 per tre
 - o € 7.000 da 4 in su

Accedono comunque in via prioritaria coloro che non hanno sostegni pubblici.

3) Procedura della domanda

a) il cittadino fa domanda su modulo di autocertificazione predisposto dal Servizio sociale e disponibile on line sul sito del Comune e c/o la Sede Municipale.

La domanda potrà essere preferibilmente inviata a mezzo e-mail all’indirizzo protocollo@com-forni-avoltri.regione.fvg.it, unitamente a scansione del documento di identità del richiedente o comunque con l’indicazione del tipo di documento di identità, del numero e dell’autorità di rilascio.

b) il Comune invia la lista dei richiedenti al Servizio sociale per la verifica di eventuali interventi economici di propria competenza e del CPI

c) il Servizio sociale contatta i richiedenti per una verifica della situazione generale e per offrire una consulenza per eventuali altri risorse/percorsi attivabili

Gli operatori valuteranno la situazione con particolare attenzione (a titolo esemplificativo) alle seguenti categorie:

- Privi di occupazione non destinatari di altri sostegno economico pubblico;
- Soggetti con Reddito di Cittadinanza attualmente sospeso, revocato e decaduto;
- Nuclei familiari numerosi (5+ componenti);
- Nuclei mono-genitoriali;
- Partite Iva e altre categorie non comprese dai dispositivi attualmente in definizione a livello ministeriale.

c) il Servizio sociale invia l'esito della verifica al Comune con codifica progressiva del beneficiario (nome e cognome e codice identificativo) e l'importo da assegnare;

d) Il Comune provvede ad assegnare il buono da spendersi nei negozi locali con codice identificativo e valore del buono da usufruire, anche in piccoli tagli.

d) l'iter si conclude in 3-4 gg dal ricevimento dell'istanza della persona.

4) Quantificazione del contributo

Alcuni dati di riferimento per il calcolo dell'importo da assegnare.

Si prende in considerazione l'importo della **povertà relativa** anno 2018 (ultimo dato ISTAT)

COMPONENTI IL NUCLEO	IMPORTO POVERTA' RELATIVA (ultimo aggiornamento ISTAT reperito 2018)
1	657,05 €
2	1.095,09 €
3	1.456,47 €
4	1.785,00 €
5	2.080,67 €
6	2.365,39 €
7 e più	2.628,22 €

Si tiene conto, altresì, dei valori ISTAT relativi alla spesa mensile familiare FVG "prodotti alimentari e bevande analcoliche" (2018)

scala	€ buono
1	272,51
2	469,25
3	479,24
4	596,39
5 e più	504,55

Si definisce una base per una persona di € 200,00 riparametrati in base alla scala di equivalenza ISEE che tiene conto del numero dei componenti

scala equivalenza ISEE		importo per generi alimentari e prodotti di prima necessità
1	1	200,00 €
2	1,57	315,00 €
3	2,04	410,00 €
4	2,46	490,00 €
5 e più	2,85	570,00 €

Il contributo è **pensato come un beneficio una tantum**, tenuto conto degli importi assegnati ai singoli Comuni e in attesa delle nuove indicazioni che saranno presenti nei prossimi decreti (ampliamento reddito di cittadinanza o reddito di emergenza?).

5) Modalità di erogazione del beneficio

La quantificazione del beneficio da assegnare ad un nucleo familiare che non dispone di alcuna entrata, corrisponde all'importo indicato nella tabella di cui sopra, sotto la voce "importo per generi alimentari e prodotti di prima necessità" in riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare; ai soggetti in possesso di una entrata, si corrisponderà la differenza tra la quota prevista dalla tabella sopra riportata sulla base dei componenti il nucleo familiare e la disponibilità economica dichiarata, per una cifra non superiore comunque all'importo previsto alla voce "importo per generi alimentari e prodotti di prima necessità".

Le assegnazioni verranno effettuate fino ad esaurimento dei fondi messi a disposizione, secondo la data di presentazione della domanda. A parità di data, verrà data priorità ai nuclei con minori risorse economiche a disposizione.

Ai beneficiari verranno consegnati buoni acquisto per un valore corrispondente all'assegnazione come sopra definita.

Il buono acquisti che dovesse essere concesso a fronte della presente domanda non è cedibile e potrà essere utilizzato esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

6) Modalità di identificazione degli esercizi commerciali

Si definiscono le seguenti modalità di erogazione:

- Manifestazione di interesse per gli esercizi commerciali interessati a fornire generi alimentari con i buoni spesa di cui all'ordinanza n. 658 Presidenza del Consiglio dei Ministri. Come indicato da ANCI "l'individuazione degli esercizi commerciali non è soggetta a nessuna procedura standardizzata, sempre per consentire, nell'emergenza, ai Comuni, la massima flessibilità di azione amministrativa. Può quindi procedersi a convenzioni direttamente con esercizi commerciali che hanno manifestato interesse così come può procedersi con elenchi "aperti", senza scadenza, per raccogliere adesioni da parte degli stessi."

Il Comune istituisce un elenco di esercizi commerciali presso i quali tali buoni vanno spesi. L'elenco sarà pubblicato all'Albo on line del Comune e verrà costantemente aggiornato.

Visti i decreti governativi e le ordinanze riguardanti le restrizioni alla mobilità delle persone, il criterio per l'ammissione degli esercizi dovrà essere la sede nel territorio del Comune.

Il Comune provvede alla consegna di un buono spesa intestato al beneficiario in formato alfanumerico progressivo (codice identificativo) di un valore predeterminato, spendibile negli esercizi che hanno aderito all'iniziativa. **(Può essere un buono con la quota spettante totale o "buoni spesa" con tagli diversi, es. € 10,00, € 20,00 o € 25,00 e € 50,00).**

In ogni caso, prima di consegnare il "buono spesa" il beneficiario vi apporrà la data di utilizzo e la firma.

L'esercizio commerciale, con cadenza concordata con il Comune, riconsegnerà al Comune i buoni utilizzati dai beneficiari, accompagnati dalle copie degli scontrini giustificativi dell'operazione.

7) Verifiche e controlli (ripreso da ANCI)

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni, non appena le direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle attività.

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.